

**Decreto federale
concernente il nuovo credito complessivo
per la NFTA
(Decreto sul finanziamento del transito alpino)**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 24 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale;

visto l'articolo 16 del decreto del 4 ottobre 1991¹ sul transito alpino;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1999²,

decreta:

Art. 1

Un credito complessivo di 12 600 milioni di franchi, incluse le riserve (prezzo e stato del progetto 1998, senza rincaro, IVA né interessi intercalari) è stanziato per la costruzione della linea ferroviaria transalpina svizzera; esso è suddiviso in due fasi fra i seguenti oggetti:

	Investimenti in mio di fr.		
	1 ^a fase fondi liberati	2 ^a fase fondi bloccati	Totale
a. Sorveglianza del progetto	65	–	65
b. Asse del Lötschberg	2754	–	2754
c. Asse del San Gottardo	5410	1202	6612
d. Sistemazione Surselva	105	–	105
e. Raccordo della Svizzera orientale	40	810	850
f. Ampliamenti San Gallo - Arth-Goldau	5	69	74
g. Ampliamenti delle linee della rimanente rete	214	257	471
h. Riserve	1107	562	1669

Art. 2

Di questo credito complessivo, i crediti della seconda fase conformemente all'articolo 1 (2900 milioni di franchi, stato dei prezzi 1998) sono bloccati. Le risorse finanziarie della prima fase (9700 milioni di franchi, stato dei prezzi 1998) sono libere.

¹ RS 742.104

² FF 1999 6265

Art. 3

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare:

- a. effettuare trasferimenti esigui fra i crediti d'opera menzionati nell'articolo 1 lettere a-g;
- b. liberare i crediti d'opera in tranches;
- c. liberare riserve (art. 1 lett. h) a favore degli altri crediti d'opera, se è provato che i costi supplementari non possono essere compensati con altri mezzi;
- d. aumentare il credito complessivo in funzione del rincaro comprovato, dell'IVA e degli interessi intercalari.

Art. 4

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni rende conto ogni semestre dell'avanzamento dei lavori di costruzione e dell'evoluzione dei costi alla delegazione delle finanze dei due Consigli e alla delegazione incaricata di sorvegliare la NFTA.

Art. 5

Sono abrogati:

- a. il decreto federale del 19 giugno 1997³ concernente il primo credito complessivo per la realizzazione della nuova ferrovia transalpina;
- b. il decreto federale del 20 settembre 1995⁴ concernente un secondo credito d'impegno (credito transitorio) per la realizzazione della nuova ferrovia transalpina.

Art. 6

Gli impegni sottoscritti nell'ambito dell'esecuzione dei decreti abrogati relativi al finanziamento e i pagamenti già effettuati gravano il credito complessivo di cui all'articolo 1.

Art. 7

¹ Il presente decreto federale, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1538

³ FF 1999 1224

⁴ FF 1995 IV 561; modifica del 1° ottobre 1997 (FF 1997 IV 672)